

DETERMINAZIONE N° 07 /T DEL 13 APRILE 2018 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in legno e nolo cassoni scarrabili (codice c.e.r. 20.01.38 - 15.0103)

Premesso quanto segue:

che la gestione dei servizi di raccolta differenziata rientra negli scopi statutari del Consorzio

che, il combinato disposto degli articoli 4, 11 e 13 della Legge Regione Piemonte n. 24/02 conferma, in capo al Consorzio, la competenza, in ordine al servizio in oggetto;

che il sistema integrato di gestione dei rifiuti previsto dalla Legge della Regione Piemonte n. 24/02, si basa sui conferimenti separati derivanti da raccolta differenziata;

che questo Consorzio nella gestione dei servizi di raccolta si occupa della gestione dei centri di raccolta siti nei Comuni facenti parte del C.E.C.;

che questo Consorzio nella gestione dei servizi di raccolta, nell'ambito delle proprie competenze, si occupa, della raccolta differenziata dei rifiuti ed imballaggi in legno (codici C.E.R. 20.01.38 - 15.0103);

Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 221.000,00 ai sensi del regolamento 2017/2365/Ue che modifica l'art. 35 del Decreto Legislativo 50/2016 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata senza bando previo avviso informale, con l'obbligo di invitare almeno 5 operatori;

visto l'art. 36, comma 2, lett. B);

viste le Linee Guida n° 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

visto l'art. 75, comma 3 D.Lgs. 50/2016;

ritenuto di provvedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, sia più adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo in quanto si tratta di una fornitura non complessa e quindi la concorrenza tra gli operatori economici può avvenire anche solo in base al fattore economico;

ritenuto, sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell'appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali in quanto (esempio: trattandosi di attività strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente);

atteso che la doverosità della suddivisione dell'appalto al fine di favorire le piccole e medie imprese non può andare a discapito dell'economica gestione della commessa pubblica (determinazione ANAC 3/2014);

accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

L'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito "Codice"] prevede che l'acquisizione dei servizi sia preceduta da una progettazione «...articolata, di regola, in un unico livello...» che «...deve contenere:

- a. la relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b. le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c. il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
- e. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale...».

In considerazione di quanto sopra, è stato predisposto da parte di questo Consorzio il «Progetto per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in legno e nolo cassoni scarrabili (codice c.e.r. 20.01.38 - 15.0103)», per un importo di € 218.375,57 di cui € 380,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, nonché della corrispondente Iva nella misura di legge;

Per la realizzazione del progetto è indispensabile fare ricorso al mercato, individuando prioritariamente l'operatore economico cui affidare il predetto servizio.

L'articolo 32 — comma 2 — del Codice, stabilisce che «Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte».

Per gli enti locali, la determinazione a contrattare è disciplinata dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che al comma 1 testualmente recita: «La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base...».

Visto il «Progetto per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in legno e nolo cassoni scarrabili (codice c.e.r. 20.01.38 - 15.0103)», predisposto da parte dell'ufficio Tecnico dell'ente;

L'affidamento, tenuto conto della condizione di elevata instabilità del mercato del legno, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, sarà gestita con individuazione del soggetto mediante pubblicazione di un avviso sul profilo della Stazione appaltante;

Visto il capitolato speciale di appalto che disciplina nel dettaglio le prestazioni richieste e le modalità di svolgimento delle stesse;

Verificato che non risultano attive convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. per servizi di caratteristiche similari a quelli che si intende acquistare in appalto;

Verificato che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ed in altri mercati elettronici attivi istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010, n. 207, non esistono bandi attivi inerenti l'intervento in oggetto, ai quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così come modificata dalla Legge n. 94 del 06 luglio 2012;

Valutata l'opportunità, in relazione alla tipologia dell'intervento, alle prestazioni richieste e al fine che si intende raggiungere, di affidare il servizio in oggetto mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016;

Sottolineato che la procedura di scelta del contraente, come sopra individuata, risulta coerente con i principi delineati dall'articolo 4 — comma 1 — del Codice che recita testualmente: «*L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficacia energetica*»;

Evidenziata l'opportunità di appaltare il servizio in oggetto come lotto unico, in quanto la realizzazione del servizio non può essere suddiviso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico-organizzativo;

Sottolineato che nel capitolato speciale di appalto, inerente il servizio in questione, è inserito il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali e che tale documento verrà allegato, per fare parte integrante e sostanziale, al contratto di appalto;

Dato atto che il contratto verrà stipulato con scrittura privata ovvero mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica (PEC)¹

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Bilancio Preventivo e programmatico 2018-2020 approvato in Assemblea dei Sindaci con verbale n° 5 del 12 dicembre 2017;

¹ Art. 32, comma 14, del Codice

Visto il Decreto del Presidente n. 1 del 15 settembre 2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dei Responsabili;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Tecnico per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e dall'articolo 15, del vigente «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi».

DETERMINA

1. di approvare il «Progetto per il servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in legno e nolo cassoni scarrabili (codice c.e.r. 20.01.38 - 15.0103)», predisposto da questo ente, che si compone dei seguenti documenti:
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
 - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;documenti tutti depositati agli atti presso il Consorzio.
2. di dare atto che il servizio comporta una spesa complessiva quantificata in 218.375,57 di cui € 380,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, nonché della corrispondente Iva nella misura di legge;
3. di provvedere — mediante ricorso al mercato — alla realizzazione del servizio, secondo il progetto come sopra approvato;
4. di appaltare il servizio in oggetto mediante lotto unico, in quanto la realizzazione del servizio non può essere suddivisa funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate;
5. di affidare il servizio mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;
6. di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue:

Oggetto del contratto²	Affidamento servizio di ritiro, trasporto e recupero di rifiuti ed imballaggi in legno e nolo cassoni scarrabili (codice c.e.r. 20.01.38 - 15.0103)
--	---

² Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

Fine da perseguire ³	recupero dei rifiuti ed imballaggi in legno
Forma del contratto ⁴	Scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati Membri.
Clausole ritenute essenziali ⁵	<p>a) ammontare del contratto: euro 218.375,57 di cui € 380,00 per oneri connessi alla sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 23 — comma 15 — del Codice dei contratti pubblici, oltre all'iva nella misura di legge.</p> <p>Il corrispettivo di cui sopra è comprensivo dei costi previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali nella misura di legge.</p> <p>Il costo della manodopera di cui all'art. 23, comma 16, del Codice è quantificato in euro 52.495,60.</p> <p>b) Durata del contratto: 1 anno dalla stipula del contratto o dall'avvio del servizio.</p> <p>c) Modalità e termini di esecuzione del contratto: vedi capitolato speciale di appalto.</p> <p>d) Clausole particolari e specifiche del contratto: vedi capitolato speciale di appalto.</p> <p>e) L'appaltatore del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</p>

³ Articolo 192 — comma 1, lettera a) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

⁴ Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» [Atto pubblico amministrativo, scrittura privata non autenticata, scrittura privata autenticata, scambio di lettere]

⁵ Articolo 192 — comma 1, lettera b) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» [a titolo di esempio: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione, subappalto, termini di pagamento del corrispettivo]

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- f) L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.30.3.2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

- g) In sede di sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Consorzio Ecologico Cuneese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

- h) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto

	saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.
Modalità di scelta del contraente⁶	<p>La scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio del minor prezzo ai sensi 95 — comma 4, lettera b) — del Codice.</p> <p>L'indagine di mercato non ha natura di proposta contrattuale per cui il Consorzio non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.</p> <p>Al miglior offerente, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà richiesto di dimostrare il costo della manodopera per una valutazione dell'offerta al netto del costo del personale relativo al salario o agli oneri previdenziali, assistenziali ed accessori derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali.</p> <p>Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.⁷</p> <p>Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.</p> <p>Ciascun concorrente può presentare una sola offerta L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine⁸.</p> <p>Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.</p> <p>Nel caso di offerte uguali, si procederà a norma dell'articolo 77, comma 2 del R.D. 1924, n° 827 s.m.i.</p> <p>L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico- professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.</p>

7. di sottoporre la procedura di acquisizione di cui sopra alle seguenti forme di pubblicità e di comunicazione:

- pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato all'albo pretorio del Consorzio per almeno quindici giorni e pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato sul profilo dell'ente

⁶ Articolo 192 — comma 1, lettera c) — decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»

⁷ Articolo 95, comma 12, del Codice.

⁸ Articolo 32, comma 4, del Codice



committente www.cec-cuneo.it, bandi e gare.

8. di dare atto che responsabile unico del procedimento [RUP] è il sottoscritto, Responsabile Tecnico del Consorzio Ecologico Cuneese e lo stesso è anche direttore dell'esecuzione.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dott.ssa Simona Testa**

Originale informatico firmato digitalmente

VISTO, si attesta la regolarità contabile della determina che precede, ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

IL Responsabile del Servizio

(Simona Testa)

